



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 29

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione convenzione per l'uso pubblico del tratto di strada
- via Caravaggio, compreso tra le frazioni Marcoi e Vori.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addi **ventuno** del mese di **maggio**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Depaoli Marco - Sindaco
2. Broch Annalisa - Vicesindaco
3. Daldon Elio - Assessore
4. Marcon Oriano - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione convenzione per l'uso pubblico del tratto di strada - via Caravaggio, compreso tra le frazioni Marcoi e Vori.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- con nota n.1026/Prot., dd.28.03.2024 il Consorzio di Miglioramento Fondiario del Comune di Sagron Mis (TN), ha richiesto al Comune di Sagron Mis di assumere in gestione il tratto di strada vicinale di proprietà del Consorzio, precisamente di Via Caravaggio compreso tra le frazioni Marcoi e Vori;
- nella nota il Consorzio chiede peraltro al Comune che si faccia carico della manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada, della messa in sicurezza e della posa della segnaletica stradale.

Atteso che il tratto di strada interessato è attualmente l'unica via di accesso alle frazioni comunali Marcoi e Vori.

Rilevato che in proposito l'Amministrazione comunale ha interpellato Corpo di Polizia Locale per acquisire specifico parere per conoscere limiti e modalità di gestione del tratto di strada in argomento ai sensi del vigente codice della strada e delle relative responsabilità derivanti.

Vista la nota prot. 425/2024 acquisita in atti al n. 584/Prot., dd. 19.02.2024, con il quale il Comandante del Corpo di Polizia Locale comunicava all'Amministrazione le disposizioni che dovranno essere assunte dal Comune per la gestione della strada, precisamente :

- nel tratto di strada oggetto di convenzione dovrà necessariamente essere emessa una ordinanza con un limite di velocità dei 30 km/h con segnaletica di discesa pericolosa ed eventualmente un segnale di pericolo generico con pannello aggiuntivo (strada priva di protezioni);
- mantenere il limite di portata sulla strada ed eventuali esigenze di transito dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione con un permesso in deroga mirato per consentire di poter verificare se a causa degli eccessivi carichi si creano danni al fondo stradale che devono essere risarciti;
- il tratto di strada essendo a limitata viabilità e con prescrizioni imposte da segnaletica non necessitano di posizionamento di barriere laterali.

Considerato che per l'applicazione delle norme, in particolare il Codice della Strada, del relativo regolamento e delle sanzioni, è indispensabile vi sia assicurato l'uso pubblico dell'area.

Rilevato che l'Amministrazione comunale intende accogliere la richiesta del Consorzio limitando peraltro la gestione alla sola manutenzione ordinaria del tratto di strada e posa segnaletica, che verranno comunque effettuati dopo aver completato gli interventi nelle strade comunali.

Accertato che, in esecuzione al principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ovvero nel momento in cui le stesse diventano esigibili.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;

- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n.22, dd. 06.12.2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 semplificato, la nota di aggiornamento, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Vista la deliberazione giunta n. 91, dd. 21.12.2023, con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026. Individuazione degli atti amministrativi gestionali delegati alla competenza dei Responsabili dei Servizi in esecuzione alle convenzioni di gestione in forma associata con la Comunità e i Comuni di Mezzano e Imer”.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell’articolo 10 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Acquisito altresì dal Segretario comunale/Responsabile di Servizio il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018 e ss.mm..

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018 e ss.mm..

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte, che il tratto di strada, nel territorio Comunale di proprietà del Consorzio Miglioramento Fondiario, precisamente di Via Caravaggio compreso tra le frazioni Marcoi e Vori, per la sua conformazione ricopra un interesse pubblico in quanto frequentato da residenti, proprietari e molti turisti con la convinzione di trovarsi in un luogo pubblico;
2. di approvare, per i motivi suddetti, la proposta di convenzione con il Consorzio di Miglioramento Fondiario per l’uso pubblico ed il controllo del tratto di strada di via Caravaggio compreso tra le frazioni Marcoi e Vori allegata al presente provvedimento;
3. di stabilire che sull’area indicata la circolazione stradale sarà regolata da apposita ordinanza sindacale con il posizionamento della relativa segnaletica regolamentare e di trasmettere il provvedimento alla Polizia Locale e alle altre forze di Polizia a valenza Provinciale e Statale per i controlli di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a pubblicazione avvenuta;
5. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Depaoli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI SAGRON MIS

Provincia di Trento

Rep. n. DD xxxxxxxxx - Atti Privati

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAGRON MIS E IL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI SAGRON MIS, PER L'USO PUBBLICO E CONTROLLO DEL TRATTO DI STRADA DENOMINATO VIA CARAVAGGIO, COMPRESO TRA LE FRAZIONI MARCOI E VORI.

L'anno duemilaventiquattro, addì _____, del mese di _____, presso la sede del Comune di Sagron Mis (TN), tra i signori:

Per il **COMUNE DI SAGRON MIS** codice fiscale 00290910223, il Sindaco Marco Depaoli domiciliato per la carica a Sagron Mis (TN) presso il Municipio sito in Via Parrocchia n. 9;

Per **IL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI SAGRON MIS** **codice fiscale 90003070225**, il Presidente Salvadori Dario domiciliato per la carica a Sagron Mis (TN) presso la sede della medesima sita in Via Parrocchia n. 1.

Premesso che:

- Il Consorzio di Miglioramento Fondiario del Comune di Sagron Mis (TN) ha richiesto al Comune di Sagron Mis di farsi carico della gestione del tratto di strada denominato Via Caravaggio compreso tra le frazioni di Marcoi e Vori in quanto trattasi di viabilità che conduce al centro storico di località Vori ed al percorso naturalistico "tra miniere e tradizioni".

Considerato che:

- per l'applicazione delle norme in particolare il Codice della Strada, del relativo regolamento e delle sanzioni, è indispensabile sia assicurato l'uso pubblico

dell'area; sull'area indicata la circolazione stradale sarà regolata da apposita ordinanza sindacale, ed il controllo sarà esercitato dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia a valenza Provinciale e Statale;

- nella seduta del Consorzio di Miglioramento Fondiario dd._____ è stata approvato lo schema di convenzione con il Comune di Sagron Mis per la gestione del tratto di strada in argomento;
- con Deliberazione della Giunta nr..... del , il Comune di Sagron Mis approvava la convenzione con il Consorzio di Miglioramento Fondiario per l'uso pubblico ed il controllo del tratto di strada di via Caravaggio, compreso tra le frazioni Marcoi e Vori;

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della seguente convenzione.

ART.2

OGGETTO

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Sagron Mis concede l'uso pubblico del tratto di strada via Caravaggio, compreso tra le frazioni Marcoi e Vori meglio specificato nella planimetria allegata, delle suddette aree il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Sagron Mis mantiene la proprietà.

ART.3

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Sagron Mis assicura la manutenzione ordinaria del tratto di strada in argomento, che verrà comunque effettuata dopo aver completato gli interventi nelle strade comunali.

Il Comune di Sagron Mis per mezzo del Comando Polizia locale di Primiero effettua i controlli in particolare del rispetto delle norme del codice della strada nell'ambito della generale attività del Comando e dell'organizzazione del servizio. Il Comune di Sagron Mis si impegna all'emissione dell'ordinanza sindacale che regola la circolazione, alla normale manutenzione del tratto di strada interessato e della posa della segnaletica stradale regolamentare.

ART.4

DURATA

La presente convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni e potrà essere rinnovata previi nuovi accordi adottati tra le parti.

La convenzione può essere oggetto di modifica, variazione ed integrazione a seguito di mutate esigenze in accordo tra le parti.

Entrambe le parti possono recedere anticipatamente alla scadenza del presente accordo con preventivo avviso scritto di 1 (uno) anni.

Il presente atto, in unico originale, sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 D.P.R. 26.04.1986 nr. 131, per quanto da esso non previsto valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Sagron Mis

Marco Depaoli

Il Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Sagron Mis

Dario Salvadori

